



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE STORICHE
DEL MONDO ANTICO

Via Galvani, 1 (ang. Via Santa Maria)
56126 Pisa ITALIA
Tel. +39 050 2215476-77
Fax +39 050 500668

SGO-AGLC
78

Pisa, 15/06/2007
Prot. n. 173

Scuola Normale Superiore
Piazza dei Cavalieri, 7
Pisa

OGGETTO: Contratto Europeo n. 043692 - "MENCAWAR – Mediterranean Network for Cataloguing and Web Fruition of Ancient Artworks and Inscriptions".

In allegato, si trasmettono, per gli adempimenti di competenza di codesta Scuola, n. 2 copie originali del contratto in oggetto, debitamente firmate dal Direttore del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
di Scienze Storiche del Mondo Antico

Allegato
AGLC



Reg. SNS:

SGO/AGL/Ma

SUBCONTRATTO**NEL PROGETTO MENCAWAR VI FP**

TRA

L' **Università di Pisa** - Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico con sede legale in Pisa via Galvani n.1 (C.F. 80003670504 - P.IVA 00286820501), rappresentato dal Prof. Biagio Virgilio, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento medesimo, che alla presente interviene in qualità di Direttore stesso, di seguito indicato come Dipartimento;

e

La **Scuola Normale Superiore**, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, (C. F. 80005050507), rappresentata dal Prof. Salvatore Settis, Direttore e legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima di seguito indicato come subcontraente per la fornitura di servizi inerenti all'attuazione di detto Progetto;

Considerato

- che il Dipartimento ha stipulato il contratto Europeo - **contratto n-043692** con la Commissione Europea per lo svolgimento del Progetto in un progetto di ricerca europeo del VI programma quadro denominato **"MENCAWAR - Mediterranean Network for Cataloguing and Web Fruition of Ancient Artworks and Inscriptions"** di seguito denominato "Contratto UE " e che il Dipartimento partecipa con il sistema di rimborso delle spese detto a "Costi Aggiuntivi - AC";
- che il subcontraente ha sviluppato ed è proprietario del software

denominato "T.RE.SY." (Text Retrieval System) con funzioni di motore di ricerca per documenti in formato XML;

- che tra il subcontraente ed il Dipartimento è in essere una collaborazione scientifica relativa al "CSAI - Corpus of South Arabian Inscription" che ha prodotto un modulo applicativo web-based del software T.RE.SY. per la fruizione del materiale epigrafico sud-arabico;

- che il Subcontraente ha le capacità ed i titoli necessari per svolgere l'attività di ricerca;

- che il corrispettivo richiesto dal Subcontraente non si distacca sensibilmente da quanto richiesto per servizi simili.

convengono e stipulano

quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante dell'accordo.

Articolo 1. - Interpretazione e rinvio.

1. Il presente contratto, espressamente previsto nell'allegato I del Contratto UE è collegato al Contratto UE ed è stipulato per consentire l'adempimento delle obbligazioni del Dipartimento, di cui il Subcontraente dichiara di essere a conoscenza, nei confronti della Commissione Europea e degli altri contraenti del Contratto UE.

Art. 2. - Normativa applicabile.

1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dal Contratto UE, dalle seguenti fonti:

- da tutta la disciplina comunitaria sulla partecipazione al Sesto Programma Quadro;

- dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di

cui al punto precedente;

- dalla normativa italiana.

Articolo 3. - Rapporti tra Dipartimento e Subcontraente.

1. I rapporti tra il Dipartimento ed il Subcontraente, per quel che riguarda gli aspetti tecnici e scientifici, avverranno per mezzo del Responsabile del progetto che, ai sensi dell'Allegato I del Contratto UE, sarà la Prof. Alessandra Avanzini.

Articolo 4. - Durata del contratto.

1. Il presente contratto avrà inizio dalla data di stipula al 31 dicembre 2008.

2. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto.

3. Le Parti, in caso di proroga della durata del Progetto, possono concordare in forma scritta la proroga del presente contratto per il tempo necessario.

Articolo 5. - Oggetto del rapporto.

1. Il Subcontraente svolgerà le seguenti attività:

a. definizione di un modello di rappresentazione standard XML del materiale epigrafico comprensivo della sua componente testuale e catalografica;

b. predisposizione delle guidelines per la rappresentazione XML del testo e dell'oggetto;

c. sviluppo di un modulo applicativo web-based del software T.RE.SY. finalizzato alla gestione del materiale epigrafico nella sua componente testuale e catalografica;

d. predisposizione degli strumenti di ausilio per la codificazione dei materiali per la facilitazione delle operazioni di analisi testuale e catalogazione;

e. predisposizione/adattamento del sistema di ricerca e di consultazione dell'intero materiale epigrafico digitalizzato, comprensivo dei testi sud-arabici, nabatei e fenici;

f. per la durata del presente contratto, la Scuola si impegna ad ospitare presso i propri servers e compatibilmente con le effettive possibilità tecniche, il sistema oggetto della ricerca e i suoi prodotti intermedi.

2. Il Responsabile Scientifico designato dalla Scuola redigerà le seguenti relazioni:

a. D4.1 - "MENCAWAR tool definition" entro n. 1 mese dalla sottoscrizione del presente atto;

b. D4.2 - "MENCAWAR tool implementation" al mese 15 (fine Dicembre 2007);

c. D4.3 - "MENCAWAR tool" al mese 23 (fine Novembre 2008).

Alle suddette scadenze viene aggiunto un periodo massimo di 45 giorni, ammesso dal contratto di progetto con la Comunità Europea.

3. Il Responsabile scientifico del Dipartimento avrà il compito di:

a. selezionare e fornire il materiale che la Scuola inserirà nel database;

b. verificare il rapporto di cui alla lettera a) del comma precedente avendo facoltà di proporre, nel termine essenziale di trenta giorni dal ricevimento del rapporto, eventuali correzioni. Decorso tale termine nessuna modifica sulla struttura del sistema potrà essere richiesta alla Scuola.

Articolo 6.- *Obblighi del Subcontraente.*

1. Il Subcontraente si obbliga in modo specifico:

- a) a svolgere l'attività di cui al precedente art. 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria al Dipartimento per adempiere le obbligazioni che nascono dal Contratto UE;
- b) a redigere tutte le relazioni richieste dal Dipartimento sull'attività compiuta, secondo lo schema approntato dall'Ente; in particolare dovranno essere compilate relazioni elencate all'articolo 5 sub 2.
- c) a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto, emanate per l'attuazione del Progetto di ricerca, nelle fasi descritte nell'Allegato I al Contratto UE, e per permettere al Dipartimento di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;
- d) a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;
- e) a comunicare al Dipartimento, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l'esatta esecuzione dell'attività, tra i quali quelli di cui al successivo articolo 9;
- f) a comunicare alla Commissione i dati che questa richiede;
- g) a rispettare le regole sulla pubblicità nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni di cui all'articolo 12 dell'allegato II del Contratto CE;
- h) a rispettare le regole sulla sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 28.8 dell'allegato II;
- i) a presentare le fatture recanti il riferimento al *progetto* e contenenti

l'indicazione dettagliata della prestazione eseguita;

j) a rinunciare a tutti i diritti nei confronti della Commissione ai sensi del contratto.

k) a rispettare le regole sui controlli previste dall'articolo 29 dell'Allegato II del Contratto UE, in particolare quelle di:

✓ sottoporsi, in qualsiasi momento e fino a cinque anni dopo la conclusione del progetto, a controlli e audit da parte della Commissione europea e della Corte dei Conti;

✓ conservare, per lo stesso periodo, l'originale di tutti i documenti relativi al contratto;

✓ mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni dettagliate da essa richieste;

✓ consentire, ai fini di controlli e ispezioni, che i servizi della Commissione possano accedere ai luoghi interessati;

2. Le obbligazioni di cui al comma 1, che sono di carattere personale e non possono essere trasferite, continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.

Articolo 7.- Obblighi del Dipartimento

1. Il Dipartimento si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:

a) a mettere a disposizione del Subcontraente tutte le informazioni necessarie all'esatta esecuzione dell'attività di cui all'art. 6, tenuto fermo l'obbligo di segretezza;

b) a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel successivo art. 8.

2. Il Dipartimento garantisce sin d'ora al Subcontraente, obbligandosi a manlevarlo nel caso di rivendicazioni, pretese o turbative da parte di terzi, di avere la legittima disponibilità, uso, diffusione e/o pubblicazione dei materiali oggetto della ricerca (filmati, foto, testi, immagini, disegni, scritti etc.). Il Dipartimento risponde direttamente, nei confronti della Scuola e dei terzi, dei contenuti del sito web e del database.

Articolo 8. - *Corrispettivo.*

1. Il corrispettivo per l'attività del Subcontraente sarà pari a Euro 40.000,00€ (quarantamila euro) esente IVA secondo DPR633/72 art 72;

2. Il corrispettivo verrà suddiviso e pagato alle seguenti scadenze:

- €. 20.000,00 alla stipula del presente contratto e dopo la consegna della relazione D4.1;

- €. 10.000,00 nel termine di quindici mesi naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto e dopo la consegna della relazione D4.2;

- €. 10.000,00 a saldo alla presentazione della relazione D4.3 di cui all'art. 3 lett. c).

Tali somme verranno corrisposte, entro il termine essenziale di trenta giorni dalla emissione delle corrispondenti fatture, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Scuola Normale, presso il Monte dei Paschi di Siena SpA Agenzia di Pisa Lungarno Pacinotti, numero conto 38000,27 ABI 01030 codice CAB 14000

3. E' fatta salva l'applicazione del successivo art. 9.

Articolo 9. - *Responsabilità del Subcontraente.*

1. Il Subcontraente è responsabile per tutti i danni derivanti al Dipartimento dallo svolgimento della sua attività. In particolare il

Subcontraente sarà responsabile se, a causa della sua condotta, il Dipartimento non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione Europea, così come descritti nel Contratto UE, e quelli assunti nei confronti degli altri partner del Progetto.

2. Il Subcontraente, inoltre, dovrà tenere indenne il committente dalle pretese di terzi, principalmente dipendenti ed altri ausiliari.

Articolo 10.- Scioglimento del contratto prima del termine.

1. Il Dipartimento potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone un preavviso di almeno quindici giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. In ogni caso di sospensione, inefficacia sopravvenuta, recesso, rescissione, risoluzione, nullità o dichiarazione di annullamento del presente accordo, il Dipartimento è tenuto a corrispondere al Subcontraente le sole spese da questi già impegnate con atto formale.

Articolo 11. - Proprietà intellettuale

1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, il Dipartimento sarà l'esclusivo titolare dei diritti economici sul modulo applicativo e sul sito web realizzati dal Subcontraente nell'esecuzione del presente contratto, salvo quanto appresso meglio specificato.

2. Le parti riconoscono che il software T.Re.Sy., messo a disposizione dalla SNS il progetto MENCAWAR, resta di proprietà esclusiva della Scuola cosicché al Dipartimento ne è concessa la mera licenza d'uso esclusiva e monoutente da adoperarsi nell'ambito del citato progetto con divieto di

modifica o cessione a terzi a qualsiasi titolo.

3. Le parti ribadiscono che il sistema CSAI, utilizzato dal Subcontraente per l'esecuzione del presente contratto, è e resta di proprietà comune del Dipartimento e della Scuola non volendo le parti modificarne i rispettivi diritti di proprietà.

4. Atteso che il servizio di web-hosting di cui all'art. 5 comma 1 lett. f) viene svolto a titolo gratuito, la Scuola è espressamente esonerata da qualsivoglia responsabilità collegata ad eventuali disservizi (interruzioni, sospensioni etc.).

Articolo 12. - Clausola arbitrale.

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione e applicazione del presente accordo sono devolute all'esclusiva competenza di un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso di disaccordo, dal Presidente della Camera Arbitrale di Pisa.

2. L'Arbitro dovrà emettere un lodo, non oltre trenta giorni dall'instaurazione della controversia, e ne dovrà curare il deposito a norma del codice di procedura civile.

Articolo 13. - Disposizioni fiscali.

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa, nel solo caso d'uso. Le imposte di bollo e di registro, nonché le eventuali sanzioni amministrative ed interessi, sono a carico del Subcontraente.

Articolo 14. - Consenso al trattamento dei dati personali.

1. Il Subcontraente autorizza fin d'ora il Dipartimento al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili

imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria di cui all'art. 2.

2. Al Subcontraente spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che egli dichiara fin d'ora di conoscere.

3. Il Dipartimento si obbliga a trattare e a comunicare i dati del Subcontraente, in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.


Allegati: Copia del Contratto UE.

Per il Dipartimento

Prof. Biagio Virgilio,

Pisa, 15.VI.2007

Biagio Virgilio



Il Subcontraente

Prof. Salvatore Settis,

Pisa,

Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:

- Articolo 1. - Interpretazione e rinvio.
- Articolo 9. - Responsabilità del Collaboratore.
- Articolo 10. - Scioglimento del contratto prima del termine.
- Articolo 12. - Clausola arbitrale.
- Articolo 14. - Consenso al trattamento dati personali

Il Subcontraente

Prof. Salvatore Settis,

Pisa,